

LODO ARBITRALE R.L. n. 18 del 2020 depositato il 22 dicembre 2020

R.G.A. n. 01 del 2019: Ing. Antonio Campopiano c/ Comune di Monte di Procida

Presidente Avv. Pisapia, Arbitri: Avv. Abenavoli, Ing. Rossi

Per Ing. Antonio Campopiano: Avv. Del Vecchio

Per Comune di Monte di Procida: Avv. Orefice

Nomina del Presidente del Collegio arbitrale

Art. 209 del d.lgs. n. 50 del 2016

Dall'attuale assetto normativo emerge un unico modello di arbitrato per la risoluzione delle controversie su diritti soggettivi relativi ai rapporti governati dal Codice dei contratti pubblici, che deve considerarsi di tipo amministrato

(Nel caso di specie, il Collegio ha dichiarato corretta la nomina del terzo arbitro avvenuta ad opera della Camera Arbitrale presso l'ANAC, ritenendo che non abbia alcun rilievo al riguardo il giudicato derivante da precedente lodo arbitrale)

Nullità e/o invalidità della clausola compromissoria per mancanza del relativo impegno di spesa

Gli atti degli enti locali che comportano un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono da considerarsi validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione della delibera medesima.

(Nel caso di specie, il Collegio, pur tenendo presente il principio della cd. autonomia della clausola compromissoria rispetto alle vicende del contratto in cui è contenuta, che comporta l'insensibilità alle eventuali invalidità del contratto stesso, con la conseguenza del radicarsi della *potestas iudicandi* in capo agli arbitri anche in merito alle patologie negoziali dedotte

dalle parti e/o rilevabili d'ufficio, ha respinto l'eccezione in oggetto avanzata da parte pubblica in quanto comunque infondata nel merito)

Nullità di convenzione per incarico professionale

E' nulla una convenzione per affidamento di incarico professionale che si ponga come una inammissibile ratifica postuma di un rapporto instaurato antecedentemente senza il rispetto della forma scritta *ad substantiam*.

Peraltro, la circostanza che alcune prestazioni siano state svolte prima della convenzione non può comunque invalidare – non essendoci del resto alcuna disposizione in tal senso nell'ordinamento - il rapporto instaurato tra l'amministrazione e il professionista.

(Nel caso di specie, il Collegio ha respinto l'eccezione di nullità avanzata dall'Amministrazione, atteso che parte della progettazione, e segnatamente quella in variante, nonché l'attività di direzione lavori, di assistenza al collaudo e la liquidazione finale sono tutte state successive alla firma della convenzione e che il rapporto si è comunque basato su delibere legittime e mai contestate di affidamento d'incarico professionale e di assunzione di impegno di spesa (con conseguente variazione di bilancio comunale), nonché su uno specifico contratto scritto, volto a disciplinare tutte le attività richieste dall'Amministrazione e regolarmente eseguite dall'attore).